REGOLAMENTO (CE) N. 708/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

recante deroga per l'esercizio contabile 2008 al regolamento (CEE) n. 1915/83 con riguardo al periodo di trasmissione delle schede aziendali da parte dell'organo di collegamento dell'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole [2], a decorrere dall'esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall'organo di collegamento alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono.

(2) È opportuno, in via eccezionale per l'esercizio contabile 2008, concedere all'Italia un termine più lungo per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l'esercizio contabile 2008 l'organo di collegamento dell'Italia trasmette alla Commissione le schede aziendali entro un termine di 15 mesi dopo la fine di detto esercizio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

[1] GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.
[2] GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.